

quanto il Comune già riscuote i diritti di segreteria di cui al D. L. n. 8/93 convertito in L. n. 68/1993.

- L'Unione rilascerà, per il tramite del proprio Responsabile del servizio tecnico, il previsto parere entro 20 gg. dal ricevimento della prescritta documentazione. È data facoltà all'ufficio dell'Unione di richiedere, con apposita nota da presentare al protocollo del Comune, eventuali integrazioni e/o delucidazioni sul procedimento, nel qual caso il termine suddetto si ritiene sospeso fino al ricevimento delle richieste integrazioni e/o delucidazioni. In ogni caso il termine complessivo per il rilascio del parere, comprese le eventuali sospensioni, non potrà superare i 30 gg dal ricevimento della documentazione al protocollo dell'Unione, salvo i casi in cui i ritardi dovessero dipendere non dalle Amministrazioni ma da inerzia dell'istante.
- I due Enti si impegnano reciprocamente a collaborare attivamente al fine di favorire il proficuo ed efficace svolgimento dell'attività di cui trattasi anche attraverso l'uso degli strumenti informatici senza aggravio di costi per l'utente.
- Il costo del servizio svolto dall'Unione è finanziato dal trasferimento ordinario che il Comune di Vernole garantisce in ogni esercizio finanziario a favore dell'Unione stessa, senza ulteriori aggravii per il Comune stesso.

#### **Art. 4 – Efficacia e durata.**

- Il presente Protocollo diventa esecutivo con l'approvazione da parte degli organi competenti delle singole amministrazioni interessate e avrà efficacia sino al perfezionamento dell'iter amministrativo inerente l'Unione dei Comuni, per tutti i Comuni aderenti all'Unione medesima.

#### **Art. 5 – Disposizione finale.**

Per quanto non espressamente indicato nel presente protocollo si rinvia alle norme vigenti in materia.

Melendugno, \_\_\_\_\_

Il Sindaco di Vernole

Il Presidente dell'Unione

#### **Protocollo di intesa tra il Comune di Vernole e l'Unione dei Comuni di Acaya e di Roca per la cooperazione in materia di procedure di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 come s.m.i.**

L'anno duemilanove (2009), il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_  
tra

il Comune di Vernole, in persona del legale rappresentante p.t. Sindaco \_\_\_\_\_,  
con sede in Vernole alla via \_\_\_\_\_

e

l'Unione dei Comuni di Acaya e di Roca, in persona del legale rappresentante p.t. Presidente \_\_\_\_\_, con sede in Melendugno alla via \_\_\_\_\_

#### **Premesso che:**

- le modifiche apportate al d.lgs. 24 gennaio 2004, n. 42 – “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (da ora in avanti Codice) - dal d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63 - avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 in relazione al paesaggio” - e dalla legge 2 agosto 2008 n. 129, attribuiscono il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica alle Regioni che possono sub delegarla ad altri Enti per i rispettivi territori (Province, forme associative e di cooperazione tra enti locali, ovvero Comuni);
- la Regione Puglia con l'approvazione della legge urbanistica regionale 27 luglio 2001, n. 20 all'art. 23 - recante “Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a tutela paesaggistica” - aveva già stabilito espressamente che “l'articolo 1 della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 come modificato dalla legge regionale 15 dicembre 2000, n. 25 è abrogato e così sostituito: l'autorizzazione delegata alla Regione per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica di cui all'art. 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 è sub-delegata ai Comuni. L'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle norme tecniche di attuazione del piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio approvato con delibera della Giunta Regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000 è delegata ai Comuni”;

#### **Preso atto che:**

- per quanto qui interessa, l'art. 146 comma 6 del Codice, a seguito della modifica intervenuta, stabilisce che gli “enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”;

- Part. 159, comma 1 dello stesso Codice è stato ulteriormente modificato dapprima dall'art. 4-quinquies della legge n. 129/2008 e successivamente dal decreto legge n. 207/2008 (cd. "mille-proroghe" recante "Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti") in base al quale il termine del 31.12.2008 è stato prorogato al 30.06.2009; pertanto, a seguito della modifica intervenuta l'articolo citato:

- chiarisce e definisce il procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da applicare fino al 30 giugno 2009;
- stabilisce che le Regioni provvedano, entro il 30 giugno 2009, a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica stabiliti all'art. 146, comma 6, dello stesso Codice, apportando, in conseguenza di tale verifica, le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata;
- prevede, inoltre, che la mancanza di tale adempimento da parte delle Regioni, determina la decadenza delle deleghe paesaggistiche in essere alla stessa data del 30 giugno 2009, con conseguente illegittimità da parte degli Enti interessati a esercitare la funzione di rilascio delle autorizzazioni;

**Valutato che** in attuazione della normativa statale, sulla base delle considerazioni sopra espresse e al fine di consentire agli Enti locali di continuare nell'esercizio delle funzioni paesaggistiche loro attribuite, sia necessario assicurare la netta distinzione tra l'organismo che esprime la valutazione di ordine tecnico-scientifico e lo Sportello unico per l'edilizia che gestisce l'attività accertativa di conformità alle normative e alla pianificazione che presiede al rilascio dei titoli abilitativi;

**Considerato che:**

- l'art. 146, comma 6 del Codice stabilisce espressamente che la delega dell'esercizio della funzione de qua, per i rispettivi territori, può interessare anche forme associative e di cooperazione tra enti locali;
- il Comune di Vernole ed il Comune di Melendugno hanno costituito l'Unione dei Comuni denominata "Terre di Acaya e Roca" il cui Statuto prevede, all'art. 8, lett. Z), tra le funzioni di tale aggregazione, tra l'altro, la gestione dei servizi dell'ufficio tecnico, urbanistico ed espropri;
- la delega delle funzioni inerenti il rilascio del parere paesaggistico è pertanto già considerata in quanto, *latu sensu*, compresa nella più ampia individuazione dei servizi con le procedure previste dall'art. 9 dello Statuto dell'Unione al quale si rimanda;
- l'Unione dei Comuni ha già attivato la procedura per la completa attivazione di tale servizio giusta deliberazione Giunta dell'Unione n. 2 in data 20.02.09, esecutiva ai sensi di legge;

**CONSIDERATO** che, nelle more del perfezionamento dell'iter amministrativo complesso di cui innanzi ed al fine di consentire l'adempimento di cui all'art. 146, co. 6 del Codice, è opportuno sottoscrivere apposito protocollo d'intesa tra il Comune di Vernole e l'Unione finalizzato allo scopo,

*che anticipi l'attivazione del servizio a favore del Comune di Vernole fissando al contempo alcuni principi guida per lo svolgimento di tale servizio:*

**Visto che**, al fine di dare attuazione alle novellate disposizioni di cui agli artt. 146, comma 6 e 159, comma 1 del Codice, e nelle more del perfezionamento del più ampio iter amministrativo dell'Unione dei Comuni il Comune di Vernole e l'Unione dei Comuni possono stipulare un protocollo d'intesa, diretto ad una anticipata forma di collaborazione nell'esercizio delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica al fine sia di incrementare e valorizzare le funzioni dell'Unione come forma di collaborazione per l'ottimizzazione dell'azione amministrativa, sia di garantire pienamente la ratio legislativa che vuole una netta distinzione e separazione tra organi che adottano provvedimenti amministrativi all'interno del procedimento teso al rilascio dei permessi a costruire di cui al D. Lgs. 380/2001, individuando all'interno dell'organico dell'Unione l'unità che provvederà al rilascio del parere paesaggistico per il Comune di Vernole;

**Ritenuto che** attraverso una collaborazione tra i due Enti sopra indicati sia possibile dare attuazione alle disposizioni di cui agli artt. 146, comma 6 e 159, comma 1 del Codice, dato il reciproco e adeguato livello di competenza tecnico-scientifica degli uffici che svolgono tale attività istruttoria, a garanzia di una valutazione separata degli aspetti paesaggistici da quelli urbanistico-edilizi;

**si concorda e si stipula il presente Protocollo d'Intesa**

**Art.1 – Premessa.**

Tutte le premesse e le considerazioni di cui sopra costituiscono parte integrante del presente accordo.

**Art. 2 – Oggetto e scopo.**

Il presente accordo è finalizzato a dare attuazione alle novellate disposizioni di cui agli artt. 146, comma 6 e 159, comma 1 del Codice; più in particolare, al fine di garantire la differenziazione delle procedure, è diretto ad una reciproca collaborazione nell'esercizio delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, individuando nell'ufficio tecnico dell'Unione quello competente al rilascio delle autorizzazioni de quibus per il Comune di Vernole, nelle more del perfezionamento del più ampio iter amministrativo previsto per l'attivazione dello stesso quale servizio dell'Unione medesima per tutti i Comuni aderenti.

**Art. 3 – Rapporti tra le amministrazioni.**

- L'attività di cui all'articolo precedente sarà svolta su richiesta del Comune di Vernole in rapporto alle istanze pervenute, senza aggravio per i propri cittadini in